



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1273/FLP2006

Roma, 12 giugno 2006

NOTIZIARIO N°41

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO

[Corte di Cassazione, 4^a sezione penale- Sentenza n. 14192 ud.14/12/2005 – depositata il 21/04/2006](#)

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n°14192 del 14.12.2005 depositata il 21.04.2006 (Presidente M. Battisti, Relatore G. Campanato) ha precisato che:

1. [la figura del preposto](#) si caratterizza per i compiti di vigilanza sull'attività dei lavoratori e per la titolarità del potere di intervento in funzione del rispetto delle regole di sicurezza.
2. [La qualità di preposto](#) va pertanto riconosciuta al caposquadra con compiti di direzione e sorveglianza del lavoro dei componenti la squadra.
3. [La responsabilità del preposto](#) per il fatto lesivo occorso ad un lavoratore ha come necessario presupposto che egli abbia in concreto un effettivo potere di intervenire nello svolgimento dei compiti affidati al lavoratore.

Sulla base di queste premesse la Corte, ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado, rigettando il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose addebitato al caposquadra, il quale aveva assegnato ad un lavoratore un compito (trarre dei cunei da un'asse di legno), la cui esecuzione richiede l'adozione di opportune cautele per evitare lesioni alle mani (utilizzo di un apposito arnese, lo "spingi pezzo"), non controllando che il lavoratore facesse uso del necessario strumento di protezione e che dunque l'adempimento del compito fosse conforme alle norme antinfortunistiche.

"Con le innovazioni apportate al testo del 1994 dal decreto legislativo del 1996 si sono distinte le funzioni e la posizione di garanzia che è propria del datore di lavoro e non è delegabile a terzi dalle funzioni delegabili (art. 1 comma 4 ter).

In questo modo si sono enucleati degli obblighi così ontologicamente connessi alla funzione propria ed alla qualifica del datore di lavoro da renderli assolutamente insuscettibili di traslazione su altri soggetti, sia pure prescelti ed espressamente delegati dal titolare.

Si tratta dei compiti di valutazione dei rischi connessi all'attività d'impresa di individuazione delle misure di prevenzione e dei mezzi di protezione, di definizione del programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornitura dei dispositivi necessari di protezione individuale, di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



Il datore di lavoro non è tenuto ad elaborare personalmente il piano di sicurezza, ma dovrà scegliere gli esperti che lo faranno, fissando i tempi ed i modi delle forme di controllo della loro attività senza rimettere ad altri l'incarico di assumere questa iniziativa ed una volta ottenuto il piano dovrà reperire le risorse, organizzare le strutture e distribuire i compiti fra i suoi collaboratori per renderlo operante.

Accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti.

Venendo a considerare la figura dei preposti, perché il ricorrente, caposquadra, non aveva senz'altro una posizione dirigenziale e contesta di poter essere considerato preposto, **la nozione si ricava dall'art 4 bis che riprende il concetto contenuto dell'art.4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56, definendoli come i soggetti che sovrintendono all'espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale.**

Con il termine "sovrintendere", secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, **si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza. Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.**

Con l'art.90 del D.lgs.626/94, così come modificato dal D.lgs.242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell'effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative. Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.

Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di trarre dei cunei da un'asse di legno, operazione che necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani.

Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di lavoro, ma **l'imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre di tale strumento. Trattandosi di un'operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza** e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l'operazione stessa, **essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di fame richiesta al datore di lavoro ed al responsabile del piano di sicurezza. quantomeno nell'ambito delle attività lavorative di sua competenza.**

Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitarsi gli infortuni".

Copia della Sentenza della Corte di Cassazione, 4^a Sezione Penale, n. 14192 del 14 dicembre 2005 - depositata il 21 aprile 2006, è disponibile presso la Segreteria Generale.

L'UFFICIO STAMPA